

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ho avuto l'onore di fare una comunicazione all'onorevole relatore della Commissione, e gradirei sapere se quella comunicazione è stata accettata dalla Commissione stessa.

OLIVA, relatore. Sì, è stata accettata.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Allora la prego di leggerla.

PRESIDENTE. « Se il Consiglio ricusa l'iscrizione l'aspirante può richiamarsi alla Corte d'appello, la quale provvede in camera di consiglio, udito il pubblico Ministero. »

Voci dal banco della Commissione. Sta bene.

PRESIDENTE. « Lo stesso diritto compete al pubblico Ministero nel caso che la domanda sia stata ammessa, purchè lo eserciti nel termine di giorni dieci dalla notificazione. »

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Accetta questo?

OLIVA, relatore. Accetto.

PRESIDENTE. « La decisione della Corte può essere impugnata con ricorso alla Cassazione nei casi e nelle forme permessi dalla legge, e quanto al pubblico Ministero nel termine stabilito nel precedente capoverso di quest'articolo. »

La Commissione ritira il suo articolo emendativo?

OLIVA, relatore. Perfettamente; lo ritira ed accetta quello del Ministero.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti l'articolo 11 come è proposto dal Ministero.

(È approvato.)

PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE E DI DUE PROGETTI DI LEGGE.

PRESIDENTE. Onorevole Arcieri, l'invito a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

ARCIERI, relatore. Mi pregio di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge contenente un'imposizione di contributo ai proprietari dei beni confinanti e contigui alla nuova via Nazionale nell'interno della città di Roma. (V. Stampato n° 96-A)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Onorevole ministro dei lavori pubblici ha facoltà di parlare.

SPAVENTA, ministro per i lavori pubblici. Ho l'onore di presentare alla Camera due progetti di legge. Il primo riguarda una maggiore spesa per compiere il trasferimento della capitale da Firenze a Roma. (V. Stampato n° 119)

Voci. Altre spese!

MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI. Il secondo ri-

guarda la risoluzione della convenzione 9 maggio 1867 approvata con regio decreto del 10 stesso mese ed anno, relativa alla concessione di una strada ferrata da Reggio a Guastalla, alla provincia di Reggio-Emilia. (V. Stampato n° 118)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dei lavori pubblici della presentazione di questi due progetti di legge che saranno stampati e distribuiti.

SI RIPRENDE LA DISCUSSIONE.

PRESIDENTE. « Art. 12. Ordinata definitivamente l'iscrizione, l'aspirante presterà giuramento alla pubblica udienza della Corte di adempiere con lealtà e diligenza i doveri del proprio ministero. »

L'onorevole ministro aderisce alla soppressione di questo articolo proposto dalla Commissione?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. L'articolo 12 riguarda il giuramento degli avvocati. Veramente per i principii che prevalgono e per la natura della professione degli avvocati, i quali non esercitano un ufficio pubblico, non insisto sopra questa formalità, nella quale io personalmente non ho gran confidenza.

PRESIDENTE. Dunque aderisce alla soppressione?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Aderisco.

PRESIDENTE. Allora l'articolo 12 è soppresso.

« Art. 13. Non si può far parte che di un solo collegio, salvo il caso previsto dall'articolo 2.

« L'avvocato iscritto in un albo può però farsi iscrivere in un altro, rinunciando all'iscrizione già esistente, la quale deve essere cancellata. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

« Art. 14. La professione di avvocato è incompatibile con qualunque altra professione, salva la disposizione dell'articolo 2, e con qualunque ufficio od impiego pubblico non gratuito, tranne quello di professore di diritto nelle Università, nei licei ed in altri istituti pubblici del regno, e di segretario comunale nei comuni, la di cui popolazione non oltrepassi le dieci mila anime. »

La Commissione contrappone quest'articolo:

« Art. 14. La professione di avvocato è incompatibile con qualunque ufficio od impiego pubblico non gratuito, tranne quello di professore di diritto o nelle Università o in altri istituti pubblici del regno o di segretario comunale in un comune la cui popolazione non superi le 10 mila anime. »

ERCOLE. (Della Commissione) C'è una redazione nuova; furono ommesse due parole. Se permette...

PRESIDENTE. A nome della Commissione? Ha facoltà di parlare.